COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 DEL 30.04.2015

OGGETTO: Art. 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014 (legge di stabilità) – Piano operativo di razionalizzazione delle società ed organismi partecipati – Determinazioni -

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore 10:15, su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con l'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 125 della Legge comunale e provinciale T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria (1° convocazione) nell'apposita sala del Palazzo Municipale.

Il Sig. Emanuele Pedrazzi in qualità di Sindaco assunta la presidenza dell'adunanza e riconosciutane la legalità, invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno notificato con la convocazione, i consiglieri che, prima della trattazione dell'argomento, risultano essere:

		Presente / Assente
1	PEDRAZZI EMANUELE	Presente
2	BELLI ANGELO	Presente
3	MAZZASCHI PILAR	Presente
4	GASPARELLI NICHOLAS	Presente
5	BARILLI CLAUDIO	Presente
6	COSTA SIMONA	Presente
7	LUSIGNANI GABRIELE	Presente
8	MENEGHETTI LUCIANO	Presente
9	MAROSI MATTEO	Presente
10	POGGI LONGOSTREVI FILIPPO	Presente
11	ORSI CORRADO	Presente

Totale presenti: **11**
Totale assenti: **0**

Il Segretario Comunale Letizia Dott.ssa Ghezzi partecipa alla seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante.

All'inizio della seduta sono stati designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: Orsi Corrado, Barilli Claudio.

OGGETTO: Art. 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014 (legge di stabilità) – Piano operativo di razionalizzazione delle società ed organismi partecipati – Determinazioni -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisita l'illustrazione resa dal Sindaco-Presidente in merito al "*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate"* da questo Comune che, nella sua stesura definitiva, è sottoposto all'approvazione del Consiglio;

Richiamati:
-i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
-l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

Premesso che:
- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
-il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

-il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale Piano sia trasmesso, corredato di un'apposita relazione tecnica, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione.
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
-i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
-anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

-la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

Ricordato che:

- lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco ed è stato elaborato dall'Ente, senza l'ausilio di consulenti e quindi senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- la Giunta Comunale ha approvato, per quanto di competenza, il *Piano* con deliberazione n. 20 in data 28.03.2015 tempestivamente pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione nell'apposita sezione del Portale "amministrazione trasparente" e quindi trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2 lettera e) e g) del T.U.E.L. 267/2000, l'approvazione definitiva del *Piano* proposto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, depositata agli atti della presente seduta il 23.04.2015, i pareri allegati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Preso e dato atto che il Revisore del conto, dott.ssa Elisabetta Civetta, in esito all'invio della proposta in oggetto ha dichiarato che "sulla delibera del piano di razionalizzazione delle società non è richiesto il parere del revisore dei conti in quanto non previsto espressamente dalla norma di legge nè previsto dalle competenze di cui all'art. 239 del Tuel" (nota via mail del 27.04.2015);

Raccolto l'intervento di **Poggi Longostrevi** (minoranza) volto a precisare la motivazione del voto contrario del gruppo di minoranza e la conferma di Marosi (capogruppo di minoranza) e del Segretario Comunale in merito alla già avvenuta dichiarazione di voto e relativa acquisizione a verbale (deliberazione n. 4 in questa seduta);

Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico-digitale;

CON voti favorevoli otto, contrari tre (Marosi, Poggi Longostrevi, Orsi) espressi per alzata di mano dagli undici presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente atto ;

di disporre che il *Piano operativo* testè approvato sia trasmesso, corredato di un'apposita relazione tecnica, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013)

Inoltre, il Consiglio comunale, valutata l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento,

CON voti favorevoli otto, contrari tre (Marosi, Poggi Longostrevi, Orsi) espressi per alzata di mano dagli undici presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 co. 4 del TUEL 267/2000.

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2015

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I –Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano è trasmesso, corredato da una specifica relazione tecnica, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco o presidente nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del Sindaco o Presidente.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità

precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".
Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.
Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:
(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.
In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili digestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.
Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:
-le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
-le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le attuali partecipazioni societarie

Il Comune di Pellegrino Parmense partecipa al capitale sociale delle seguenti società:
a) **Società Montagna 2000 S.p.A.** che ha come attività principale lo svolgimento delle attività operative relative alla gestione integrata delle risorse idriche e della gestione dei servizi ambientali. La partecipazione azionaria è del 3,3879 % pari a 16.200 azioni del valore nominale di € 1 ciascuna.
b) **Lepida S.p.A.** con una quota del 0,0016 % pari ad una azione del valore nominale di euro 1000,00;
c) **Società Parmabitare S.c.r.l.**

III - Piano operativo di razionalizzazione

a. Società Montagna 2000 S.p.A.

La Società è di proprietà del Comune di Pellegrino Parmense per la quota del 3,3879%.
Montagna 2000 S.p.A. è società *multipartecipata* alla quale partecipano oltre al comune di Pellegrino Parmense anche: l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (45,27%), i comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Fornovo di Taro, Solignano, Valmozzola, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Terenzo, Tornolo, Varano de’ Melegari e Varsi, oltre al Consorzio Monte Bosso (1,69%). In via principale l’oggetto della società è costituito dallo svolgimento delle attività operative relative alla gestione integrata delle risorse idriche e dalla gestione dei servizi ambientali.
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la propria partecipazione nella citata Società perlomeno nel 2015, tenuto conto che è all’esame del Parlamento una proposta di legge di riforma delle società partecipate (che con tutta probabilità introdurrà ulteriori vincoli e divieti) considerando allo scopo che:
- l’Agenzia d’ambito ATESIR, con deliberazione del Consiglio n.15 del 26-03-2014, ha riconosciuto, ad esito dell’istruttoria compiuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.34, comma 21, del D.L.179/2012 (convertito nella L.221/2012), che l’affidamento del servizio idrico integrato assentito alla Società è conforme alla normativa europea per la forma di affidamento in house;
- la quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto inferiore al 5-10% e che, nel caso dovesse decidersi per la dismissione, dovranno concordarsi con gli altri Enti che detengono partecipazioni, le occorrenti misure;
- la Società è, di fatto, lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l’esercizio sovracomunale di servizi pubblici di interesse generale ed ha già apportato al proprio Statuto (atto a rogito Dott. Carlo Maria Canali – Repertorio n. 47978 del 31/03/2014) le modifiche per l’adeguamento della composizione degli organi di direzione della Società previste dall’art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012;
così iniziando il percorso per la “razionalizzazione e il mantenimento dei costi” che il legislatore, nella legge di stabilità, indica;

b. Società Lepida S.p.A.

La società è stata costituita, ai sensi dell´art.10 della legge Regione Emilia Romagna n. 11/2004, in data 1 agosto 2007 con atto a ministero notaio Federico Stame, Rep. 50749/19094.
Si tratta di società strumentale che agisce come strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004 e s.m.i (sistema informatico) con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima;

La Società inoltre progetta, realizza e coordina tutte le possibili soluzioni, di concerto con i propri Soci, per realizzare una riduzione significativa del Digital Divide. Costituisce un supporto all'amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse.
In particolare la società si occupa della gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività.
Lepida S.p.A, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.
Rientra pertanto tra le partecipazioni indispensabili ai fini delle attività istituzionali dell'ente e risulta fondamentale per le attività di coordinamento su tutto il territorio provinciale, in tema di sviluppo strategico delle infrastrutture tecnologiche.
E' quindi intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

c. Società Parmabitare S.C.R.L.
Parmabitare è una società consortile a responsabilità limitata, partecipata al 51% da Acer (Azienda Casa Emilia Romagna), il Comune di Parma ne possiede il 18%, il 14% è di proprietà di imprese di costruttori edili nonché della Banca del Monte di Parma Spa, il restante 17% è diviso per quote inferiori all'1% tra ventuno comuni della provincia.
I soci privati sono stati individuati con procedura di evidenza pubblica.
E' stata costituita con atto a ministero del notaio Dr. Angelo Busani del 12/06/2003 Rep. n. 77542, Raccolta n. 23486.
Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 11.06.2003 e detiene una quota pari allo 0,8%.
La Società ha ad oggetto lo svolgimento delle attività strumentali per l"intervento pubblico nel settore abitativo, in attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 8 Agosto 2001 n. 24 e s.m.i., ed in particolare la realizzazione di programmi costruttivi volti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie secondo le priorità individuate dai comuni partecipanti.
In particolare la società si configura come società di scopo, scopo volto alla costruzione di appartamenti da locare a canone calmierato.
Considerato che non sono attualmente previsti e finanziati programmi costruttivi per l'intervento pubblico nel settore abitativo e che comunque non sono previste attività societarie strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, **l'Amministrazione comunale provvederà, concertando tempi e modalità con gli altri soci, a dismettere la propria quota di partecipazione societaria, all'interno di un programma di imminente cessazione della Società che risulta essere già stato avviato.**

Pareri ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000

OGGETTO: Art. 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014 (legge di stabilità) – Piano operativo di razionalizzazione delle società ed organismi partecipati – Determinazioni-.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità tecnica si esprime:

☐ Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
☒ Parere favorevole
☐ Parere contrario per i seguenti motivi: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to Emanuele Pedrazzi

_____

Pellegrino Parmense, lì 23.04.2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità contabile si esprime, ai sensi del secondo comma dell'art. 149 del D.Lgs.267/2000:

☒ Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
☐ Parere favorevole
☐ Parere contrario per i seguenti motivi: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to Emanuele Pedrazzi

_____

Pellegrino Parmense, lì 23.04.2015

Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Emanuele Pedrazzi	f.to Ghezzi Dr.ssa Letizia
----------	----------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune da oggi addì 20.05.2015 e per 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pellegrino P.se, lì 20.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ghezzi Dr.ssa Letizia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 20.05.2015 al 04.06.2015 e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pellegrino P.se, lì 04.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ghezzi Dr.ssa Letizia

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.04.2015:
( ) decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
(x) per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

Pellegrino P.se, lì 20.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ghezzi Dr.ssa Letizia

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Pellegrino P.se, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ghezzi Dr.ssa Letizia